



Circolare n.1/2016 del 05/01/2016

OGGETTO: Legge di Stabilità 2016:le principali novità fiscali

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo, Le evidenziamo che la legge di Stabilità 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Di seguito Le elenchiamo i principali interventi fiscali operati nella Legge di Stabilità 2016.

Le principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016

IMMOBILI	
IMU e TASI (Commi 10-16 e 53-54)	<p>Abolizione della TASI – Eliminata la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso. La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino (per la sua quota di competenza) qualora l'immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale (sempre se non di lusso).</p> <p>Novità IMU abitazioni</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Sulle abitazioni principali di lusso si continuerà a pagare l'Imu, ma con l'aliquota fissa del 4 per mille e la detrazione standard di 200 euro.⇒ E' prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. <u>Si ricorda che è necessario inviare al comune la dichiarazione che attesta il possesso dei suddetti requisiti ai fini dell'applicazione delle disposizioni.</u>



	<p>⇒ È introdotta “ex lege” la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito in linea retta di primo grado (tra figli e genitori) a condizione che:</p> <p>a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;</p> <p>b) il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.</p> <p>Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). <u>Si ricorda che è necessario inviare al comune la dichiarazione che attesta il possesso dei suddetti requisiti ai fini dell’applicazione delle disposizioni.</u></p> <p>ABOLIZIONE IMU terreni agricoli – E’ confermata l’esonero per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esonero per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.</p> <p>ABOLIZIONE IMU imbullonati – Risolto il problema dei macchinari “imbullonati”: dal 2016 non pagheranno Imu a parte se inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione.</p>
<p>Agevolazione prima casa (comma 55)</p>	<p>Potrà avvalersi dell’agevolazione “prima casa” anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, a condizione però che questa vendita avvenga entro un anno dalla data del nuovo acquisto.</p>
<p>Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare (comma 56)</p>	<p>Un’importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 riguarda l’introduzione della detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione di classe energetica A o B, da impresa costruttrice dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Tale detrazione verrà ripartita in dieci quote costanti.</p>
<p>Proroga bonus edilizi Novità efficienza energetica Novità Bonus mobili giovani (commi 74-75 e 88)</p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ confermato anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.</p> <p>Novità: Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e</p>



	<p>la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.</p> <p>Novità: è esteso il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici alle giovani coppie (coniugi o conviventi), acquirenti di un'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale che costituiscono nucleo familiare da 3 anni e purché almeno uno dei due sia under 35 anni. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.</p>
<p><i>Leasing su immobili destinati ad abitazione principale (commi 76-84)</i></p>	<p>Possibilità di detrarre ai fini IRPEF nella misura del 19% quanto pagato per l'acquisto dell'abitazione principale in leasing.</p> <p>La detrazione spetta ai giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di leasing su immobili adibiti ad abitazione principale, per un importo non superiore a 8.000 euro annui. Inoltre, viene introdotta una detrazione del 19% del costo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.</p> <p>Le medesime agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, ma per importi dimezzati.</p>
<p><i>Credito d'imposta videosorveglianza (comma 982)</i></p>	<p>Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito.</p> <p>Con decreto del MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.</p>



IMPRESE E PROFESSIONISTI	
Salvaguardia aumenti aliquota Iva (commi 5-7)	La Legge di Stabilità 2016 ha momentaneamente bloccato l'aumento dell'Iva, rimandandolo al 2017. L'aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017 e quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa.
Riduzione IRES (commi 61-64)	Il taglio IRES è rinviato al 2017. Per il 2016 l'aliquota IRES rimarrà al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017.
Super ammortamento (commi 91-97)	Confermato per imprese e professionisti l'ammortamento del 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini Ires e Irpef, ma non Irap, attraverso una variazione in diminuzione. Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi a esclusione di fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata.
Assegnazione/cessione beni ai soci e Trasformazione agevolata (commi 115-120)	Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la disciplina agevolata di assegnazione o di cessione di beni ai soci o di trasformazione in società semplice che permette di estromettere i beni dall'impresa fruendo di una tassazione di favore rispetto alla normale tassazione IRPEF/IRES/IRAP/imposta di registro. Le società che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (o del 10,5% per le società non operative). È possibile usufruire del beneficio dell'imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Altra possibilità per le società è la fuoriuscita dei beni con un impatto fiscale "light", attraverso una trasformazione in società semplice.



<p>Estromissione immobili impresa individuale (comma 121)</p>	<p>Un'altra novità introdotta durante l'iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016. L'imprenditore individuale che possiede immobili strumentali alla data del 31 ottobre 2015 può optare entro il 31 maggio 2016 all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e IRAP nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.</p>
<p>Deduzione IRAP (commi 123-124)</p>	<p>L'articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 446/97 stabilisce una deduzione forfettaria di 8mila euro per i soggetti Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La deduzione è ridotta a 6mila euro se il valore della produzione è fino a 180.839,91 euro, a 4mila euro in presenza di valore della produzione fino a 180.919,91 euro, a 2mila euro in presenza di valore della produzione fino a 180.999,911 euro.</p> <p>È stabilito che per le società di persone commerciali, imprenditori individuali e lavoratori autonomi la deduzione forfettaria diventa di:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;⇒ 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;⇒ 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;⇒ 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
<p>IRAP medici (comma 125)</p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 definisce l'ambito di operatività dell'IRAP quanto ai medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere.</p> <p>L'assoggettabilità dei medici all'imposta regionale sulle attività produttive è questione che ha alimentato negli anni un vasto contenzioso. Ed è proprio da questo dato di fatto che è utile partire.</p> <p>Si prevede ora che “non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo”.</p> <p>La percentuale di reddito realizzata all'interno della struttura ospedaliera dovrebbe dunque diventare il primo parametro di riferimento per stabilire se il sanitario sia o</p>



	<p>meno assoggettabile all'IRAP.</p> <p>La normativa prevede inoltre che “sono in ogni caso irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta”. E ancora: “l'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale”.</p>
<p>Nuova disciplina note di variazione (commi 126-127)</p>	<p>Completamente riscritto l'articolo 26 del Dpr 633/1972 “<i>Variazioni dell'imponibile o dell'imposta</i>”.</p> <p>Cambiano le regole per l'emissione delle note di variazione in diminuzione dell'Iva. Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per le operazioni in reverse charge e per i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.</p>
<p>Reverse charge: applicazione estesa ai consorzi (comma 128)</p>	<p>Nuova ipotesi di applicazione del Reverse charge. Si prevede l'applicazione del Reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di Split payment e che ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici.</p>
<p>Termini di accertamento (commi 129-132)</p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 modifica i termini di accertamento.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta 2016 il potere di accertamento può essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa entro il 31 dicembre del settimo anno.</p> <p>Con la medesima decorrenza non sarà più in vigore la norma che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000.</p>
<p>Riforma sanzioni tributarie (comma 133)</p>	<p>Si anticipa la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016.</p>
<p>Rateazione debiti tributari (commi 134-140)</p>	<p>Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre</p>



	<p>2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.</p>
<p><i>Operazioni con Paesi black list (commi 142-147)</i></p>	<p>Un'altra novità introdotta durante l'iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 prevede l'abrogazione della normativa sull'indeducibilità dei costi black list ex art. 110, co. 10-11, D.P.R. 917/1986.</p> <p>Sempre sul fronte dei rapporti con soggetti esteri, un altro emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede modifiche all'individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa sulle CFC ex art. 167, D.P.R. 917/1986. In base alla nuova normativa per l'individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina CFC, dovrà farsi riferimento ad un unico parametro: quello dell'aliquota nominale di tassazione inferiore al 50%.</p>
<p><i>Modifiche al patent box (Comma 148)</i></p>	<p>Si modifica l'ambito oggettivo del patent box.</p> <p>Si realizza il coordinamento tra la normativa di riferimento che faceva riferimento alle opere dell'ingegno e il Decreto attuativo che invece faceva riferimento al Software protetto da copyright. Il software rientrante nel regime del patent box è solo quello coperto da copyright e il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo.</p>
<p><i>Gestione separata Inps (comma 203)</i></p>	<p>L'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps resta al 27,5% anche nel 2016.</p>
<p><i>Fondi europei per i professionisti (comma 821)</i></p>	<p>I professionisti, in quanto esercenti attività economica, sono equiparati alle Pmi per l'accesso ai fondi strutturali europei.</p>
<p><i>Rivalutazione dei beni aziendali (commi 887-897)</i></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni d'impresa. La disposizione riguarda i soggetti non IAS, che potranno rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.</p> <p>Le imposte sostitutive sono versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (giugno 2016 nella generalità dei casi).</p>



Rivalutazione delle quote e terreni (commi 887-897)	Prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa. La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e richiede l'effettuazione della perizia ed il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016. Le aliquote delle imposte sostitutive vengono portate al 8% sia per le partecipazioni che per i terreni.
Limite contante (commi 898-899 e 904)	Dal 1° gennaio 2016 il limite per la circolazione del contante è stato innalzato ad euro 2.999,99 in luogo dei precedenti 999,99 euro. Il limite resta a 999,99 euro, invece, per i money transfer e per le PA.
Pagamenti con carte di debito o di credito (commi 900-901)	Dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro. Per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia. Tale obbligo, sanzione compresa, non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Dal 1 luglio 2016, la possibilità di pagamenti con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.
Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria (commi 949-953)	L'obbligo di inviare i dati al sistema tessera sanitaria scatterà dal 01.01.2016 anche per le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
REGIMI AGEVOLATI	
Regime forfettario (commi 111-113)	Il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizzerà le regole stabilite con l'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016. Fra le novità di maggior rilievo spiccano: ⇒ la riduzione dell'aliquota d'imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell'ipotesi di inizio di una nuova attività; ⇒ l'innalzamento della soglia dei ricavi per i professionisti a 30.000 Euro.
Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (Regime dei minimi)	Coloro i quali sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011 potranno continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale (per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età)

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati